

COMUNE DI PEIO

L'organo di revisione

Verbale n. 12 del 06 agosto 2019

COMUNE DI PEIO	
13 AGO. 2019	
Prot. n. 5946	
UFF. FIN/SEGR	Cat. 4 Cl. 4

OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 29.07.2019, relativa all'approvazione degli indirizzi strategici per la programmazione 2020-2022 finalizzati alla formazione e successiva approvazione del DUP 2020 - 2022.

Tenuto conto che:

a) l'art.170 del d.lgs. 267/2000, indica:

- al comma 1 "entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione (DUP) per le conseguenti deliberazioni."

- al comma 5 "Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.";

b) il successivo articolo 174, indica al comma 1 che "Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno";

c) al punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al d.lgs. 118/2011, è indicato che "il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione". La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.1 individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, mentre al punto 8.2 si precisa che la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

d) che con Decreto Ministeriale 18 maggio 2018 è stato modificato il punto 8.4 del principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 prevedendo una modifica dei contenuti del DUP semplificato per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti;

e) che con Decreto Ministeriale 18 maggio 2018 è stato aggiunto il punto 8.4.1 al principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 prevedendo una ulteriore semplificazione per i Comuni con popolazione inferiore ai 2000 abitanti;

Rilevato che Arconet nella risposta alla domanda n. 10 indica che il Consiglio deve esaminare e discutere il Dup presentato dalla Giunta e che la deliberazione consiliare può tradursi:

- in una approvazione, nel caso in cui il documento di programmazione rappresenti gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
- in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento.

Tenuto conto che nella stessa risposta Arconet ritiene che il parere dell'organo di revisione, reso secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'ente, sia necessario sulla delibera di giunta a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio a prescindere dal tipo di deliberazione assunta anche in sede di prima presentazione.

Ritenuto che la presentazione del DUP al Consiglio deve intendersi come la comunicazione delle linee strategiche ed operative su cui la Giunta intende operare e rispetto alle quali presenterà in Consiglio un bilancio di previsione ad esse coerente e che nel lasso di tempo che separa questa presentazione dalla deliberazione in Consiglio della nota di aggiornamento al DUP, l'elaborazione del bilancio di previsione terrà conto delle proposte integrative o modificative che nel frattempo interverranno, facendo sì che gli indirizzi e i valori dell'aggiornamento del DUP confluiscono nella redazione del bilancio di previsione.

Verificato che il periodo di mandato dell'attuale amministrazione si conclude nel 2020;

Considerato che il D.U.P. costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Premesso che:

- E' stato approvato il regolamento di contabilità aggiornato alla disciplina contabile prevista dal D.Lgs. 2306.2011 n. 118, con delibera di Consiglio nr. 6 del 31 gennaio 2019;
- l'attuale amministrazione conclude il periodo di mandato nel 2020;
- con delibera consiliare nr. 17 dd. 25/03/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021, nota integrativa e nota di aggiornamento al documento unico di programmazione e successivi provvedimenti di modifica, comprendente il programma triennale delle opere pubbliche predisposto dal servizio finanziario sulla base delle informazioni

Fausta Canestrini Rag. Commercialista- Revisore Contabile
Via Tiberio Claudio, 18 – 38023 Cles (Trento) – Cod. Fiscale: CNSFST65R43C794M – P.Iva 01331190221

fornite dai vari servizi dell'Ente, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall'Amministrazione comunale;

- la Giunta comunale ritiene che non vi sono ancora le condizioni informative minime per delineare il quadro finanziario pluriennale completo per il triennio 2020-2022, e pertanto, per la predisposizione completa del Documento unico di programmazione si rende necessario rinviare alla predisposizione della relativa nota di aggiornamento;
- la Giunta comunale presenta al Consiglio comunale lo schema del Documento unico di programmazione limitatamente all'analisi degli indirizzi strategici per il periodo 2020-2022, rinviando la predisposizione del Documento unico di programmazione completo alla successiva nota di aggiornamento del documento stesso da adottare in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;

Esaminato il documento allegato alla delibera di giunta citata,

Tenuto conto

- a) che mancando lo schema di bilancio di previsione non è possibile esprimere un giudizio di attendibilità e congruità delle previsioni contenute nel Dup;
- b) che tale parere sarà fornito sulla nota di aggiornamento del Dup da presentare in concomitanza con lo schema del bilancio di previsione;
- c) che in base al punto 8 del principio contabile applicato, concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118, la Sezione Strategica ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo e quindi, nel caso specifico, al 2020;
- d) che nella formazione degli indirizzi strategici si è fatto riferimento alle linee programmatiche di mandato presentate in sede di insediamento dell'attuale amministrazione e quindi con un orizzonte temporale fino al 2020;

Esprime parere favorevole

sulla coerenza del Documento Unico di Programmazione, limitatamente agli indirizzi strategici, con le linee programmatiche di mandato e con la programmazione di settore indicata nelle premesse, rilevando il 2020 come orizzonte temporale di riferimento.

Cles, 06 agosto 2019

L'organo di revisione

Fausta Canestrini

